

**Edizione di giovedì 16 Gennaio 2020**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Novità 2020 per il bollo su fatture elettroniche**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

## **AGEVOLAZIONI**

**La quantificazione del credito R&S maturato nel 2019**

di Debora Reverberi

## **ACCERTAMENTO**

**I requisiti per l'estensione delle indagini finanziarie di una Srl ai conti dei soci**

di Angelo Ginex

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile nelle Pmi – III° parte**

di Fabio Favino

## **AGEVOLAZIONI**

**All'enoturismo si affianca l'oleoturismo**

di Luigi Scappini

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Il mondo delle professioni sta cambiando, aggregarsi per competere**

di Alessandro Siess, Goffredo Giordano di MpO Partners

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Novità 2020 per il bollo su fatture elettroniche***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

**Entro il 20 gennaio** occorre versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative all'**ultimo trimestre 2019**. Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate **propone un calcolo** sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sdl, nel **periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019**.

Si tratta delle **fatture B2B e B2C** per le quali la **data di consegna** (contenuta nella ricevuta di consegna che il Sdl invia al mittente) **o la data di messa a disposizione** (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il Sdl invia al mittente) **è compresa nel trimestre**. Così, ad esempio, se una fattura è stata inviata allo Sdl il 27 dicembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del bollo per il 2020.

Il calcolo fornito **può essere variato dal contribuente** modificando il numero delle fatture, nel campo **"N. Documenti dichiarati"**, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l'importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell'imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della **mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica** (mancata compilazione del blocco **"Dati bollo"** del tracciato xml).

L'imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale **non assoggettate ad Iva** (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio, su operazioni **fuori campo Iva** [articolo 15 D.P.R. 633/1972](#) oppure [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#); **non è applicata alle operazioni relative a cessioni di beni all'estero** non imponibili [articolo 8, comma 1, lettere a\) o b\), D.P.R. 633/1972](#) mentre è dovuta sulle operazioni **non imponibili con dichiarazione di intento** [articolo 8, comma 1, lettera c\) D.P.R. 633/1972](#).

Come anticipato, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorre valorizzare il blocco **"DatiBollo"** con l'importo dell'imposta pari a **2 euro**, che si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata **dall'articolo 6 D.M. 17.06.2014**.

Il **decreto fiscale** ([articolo 17 D.L. 124/2019](#)) aveva apportato variazioni all'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#) in tema di sanzioni: *"In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il*

***contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo***“.

Con la **conversione in legge del decreto fiscale (L. 157/2019)** cambiano anche i **termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, al fine di **semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti**: nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con **due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente **entro il 16 giugno** ed **entro il 16 dicembre di ciascun anno**.

Pertanto, **a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2020**, se l'**importo annuo non supera 1.000 euro**, il versamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in due rate semestrali con scadenza: **16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno**. Quando l'importo annuo supera la cifra indicata, i **termini di versamento rimangono invariati**, vale a dire trimestralmente, **entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre**: 20 aprile 2020 per il primo trimestre, 20 luglio 2020 per il secondo trimestre, 20 ottobre 2020 per il terzo trimestre ed infine 20 gennaio 2021 per l'ultimo trimestre.

Si evidenzia come sia dovuta anche **l'imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale e del libro inventari** anche se non è più prevista la stampa.

In base all'[articolo 12 octies D.L. 34/2019](#), che ha modificato l'[articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994](#), a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile (in precedenza si trattava solo dei registri Iva) **con sistemi meccanografici** è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali **non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi **risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati** contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

La tenuta di qualsiasi registro contabile **con sistemi elettronici su qualsiasi supporto** è, in ogni caso, considerata regolare **in difetto di trascrizione su supporti cartacei** nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi **risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati** a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. L'Agenzia delle entrate non precisa però **come debba essere versato l'eventuale bollo** relativo, ad esempio, al libro giornale non stampato ma tenuto con sistemi elettronici (**senza conservazione sostitutiva**).

Master di specializzazione

## **LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La quantificazione del credito R&S maturato nel 2019***

di **Debora Reverberi**

Con la profonda evoluzione della normativa in materia di R&S, **le imprese beneficiarie sono tenute a ragionare in modo radicalmente differente per quanto concerne il credito maturato nel periodo d'imposta 2019 e le attività agevolabili che svolgeranno nel periodo d'imposta 2020.**

La **L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha infatti **riformato integralmente la disciplina decretando, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, la cessazione anticipata della normativa previgente dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#)**, un anno prima della scadenza prorogata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

**Il periodo d'imposta 2019 resta dunque un anno ibrido**, in quanto ultimo periodo di operatività della disciplina previgente, **caratterizzato dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'[articolo 1, comma 70, L. 145/2018](#)** (c.d. Legge di Bilancio 2019).

**Le modifiche** apportate dalla Legge di Bilancio 2019, nell'ambito di una complessiva "risistemazione" della normativa attuata quando ancora si attendeva una proroga e si prospettava un ulteriore periodo di operatività, **lasciano inalterati i presupposti applicativi e la natura incrementale del costo agevolabile**, riguardando prevalentemente i seguenti due aspetti:

- **gli oneri documentali** – certificazione contabile e relazione tecnica;
- **la modalità di calcolo dell'agevolazione** – aliquote differenziate per tipologia di spesa ammissibile e limite annuale del credito.

**Le modifiche di natura documentale sono entrate in vigore già per i crediti R&S di formazione 2018.**

**Nella quantificazione del credito d'imposta R&S maturato nel periodo 2019** risultano applicabili in via esclusiva, per la prima ed unica annualità, le seguenti **modifiche inerenti le nuove modalità di calcolo**:

- **riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile a ciascuna impresa;**
- **rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili;**
- **inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento**

delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale;

- **introduzione di una nuova modalità di calcolo.**

La prima modifica apportata riguarda il **dimezzamento del limite massimo del credito d'imposta spettante a ciascuna impresa nel periodo d'imposta 2019 a 10 milioni di euro.**

Tale limite, **originariamente stabilito in 5 milioni di euro**, è stato **innalzato a 20 milioni di euro** dalla Legge di Bilancio 2017 **per i periodi 2017 e 2018**, come di seguito riepilogato:

<b>Periodo d'imposta</b>	<b>Limite massimo di credito annuo</b>
2015-2016	5 milioni di euro
2017-2018	20 milioni di euro
2019	10 milioni di euro

Resta salvo **l'obbligo di ragguglio del limite** in caso di **periodi d'imposta di durata inferiore o superiore ai dodici mesi.**

La seconda modifica in vigore nel 2019 reintroduce una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili: si assiste ad un **dimezzamento generalizzato dell'aliquota del credito d'imposta al 25%, con maggiorazione al 50% per due fattispecie qualificate di investimenti agevolabili contrassegnati dalle nuove lettere a) e c).**

**Le tipologie di investimenti ammissibili** per cui viene mantenuta la percentuale di **beneficio del 50%** sono le seguenti:

- **spese intra-muros del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in attività di R&S, contrassegnate dalla nuova lettera a);
- **spese extra-muros per contratti di ricerca stipulati con università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e Pmi innovative indipendenti**, ovvero non appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, contrassegnate dalla nuova lettera c).

Conseguentemente è stato necessario disporre **una differenziazione degli investimenti ammissibili**, nell'ambito delle categorie della lettera a) spese del personale e della lettera c) spese per contratti di ricerca, per contemplare le due distinte aliquote del 25%-50%.

È quindi introdotta la nuova lettera a-bis), destinata ad accogliere **le spese del personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato** (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) e la nuova lettera c-bis), destinata ad accogliere **le spese della ricerca commissionata a quella affidata ad imprese indipendenti diverse** da università, enti e

organismi di ricerca, start-up e Pmi innovative, **che scontano l'aliquota del 25%.**

Le spese classificabili nella lettera c) e c-bis) sono quelle relative ad imprese estranee al gruppo: resta ferma **la regola di riqualificazione fra le spese *intra-muros* dei contratti di ricerca infragruppo.**

**Ulteriore novità riguarda l'inclusione, tra i costi ammissibili nella nuova lettera d-bis), di quelli sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi** direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

**Il principio di omogeneità dei valori imporrebbe il ricalcolo della media storica di raffronto per il periodo d'imposta 2019**, onde tenere conto anche nei periodi d'imposta 2012-2013-2014 delle spese per i materiali inerenti le attività di R&S eventualmente svolte.

Tuttavia, per espressa previsione normativa, **qualora dal ricalcolo si verifichi una riduzione dell'eccedenza di spesa agevolabile, è data facoltà all'impresa di non includere le spese della nuova lettera d-bis)** nel 2019 e specularmente nella media del triennio.

Di seguito una **tabella riepilogativa delle tipologie di investimenti ammissibili con le relative percentuali in vigore nel periodo d'imposta 2019:**

**Tipologia di investimenti ammissibili**

**Misura del credito  
R&S**

- a) **Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, 50 %**  
anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO  
E IL COLLEGATO FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## ACCERTAMENTO

---

### ***I requisiti per l'estensione delle indagini finanziarie di una Srl ai conti dei soci***

di Angelo Ginex

In materia tributaria, le **indagini finanziarie** rappresentano un importante **strumento di controllo**, poiché consentono all'Amministrazione di acquisire dati sui **rapporti** intrattenuti e sulle **operazioni** poste in essere dai contribuenti con gli **intermediari finanziari**, al fine di individuare un **maggior reddito o compenso** dagli stessi **non dichiarati**.

Più nel dettaglio, attraverso le indagini finanziarie l'Amministrazione ha la **facoltà di controllare** ogni movimentazione finanziaria, anche nell'ipotesi in cui il titolare del conto corrente e il contribuente soggetto a verifica non coincidano, con conseguente estensione dell'indagine finanziaria anche a **conti correnti intestati a soggetti terzi**.

Ciò significa che, se dall'esame dei conti correnti risultino delle **movimentazioni in contrasto** con la contabilità del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad una **rettifica sia analitica sia induttiva**, a meno che questi non dimostri di averne tenuto conto per la determinazione dell'imponibile o che essi non abbiano alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Al riguardo, si rileva che in giurisprudenza sembra ormai prevalere l'orientamento secondo cui **l'estensione dell'indagine sui conti correnti dei terzi può dirsi automatica** nel caso in cui questi siano intestati a **persone riconducibili al contribuente**, quali parenti o soci, soprattutto se costui sia munito di **delega ad operare sul conto** ([Cass. n. 15172/2009](#); [Cass. n. 18868/2007](#)).

Una questione assai dibattuta è, invece, quella relativa alla possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di **estendere le indagini finanziarie** di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972](#) anche ai **soci delle società di persone**, su cui si sono formati **due orientamenti contrastanti**.

Ed invero, parte della giurisprudenza ha ritenuto che **la sola qualità di socio sia sufficiente** al fine di verificare le movimentazioni presenti sul proprio conto corrente ([Cass. n. 20449/2011](#)); altra parte della giurisprudenza ha invece precisato che l'Ufficio può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ad uno dei soci **a condizione che provi la riferibilità di tali movimenti ad operazioni poste in essere dalla società** ([Cass. n. 11145/2011](#); [Cass. n. 17243/2003](#); [Cass. n. 8826/2001](#)).

Con particolare riguardo poi alle **società a responsabilità limitata**, la Suprema Corte è ormai concorde nel ritenere che le **indagini finanziarie** possano essere **estese** anche ai **conti e**



**depositi intestati a terzi**, inclusi i familiari del socio, e ciò nel caso in cui l'Ufficio ritenga, sulla scorta degli **elementi indiziari** raccolti, che gli stessi *«siano stati utilizzati per **occultare operazioni commerciali**, ovvero per imbastire una vera e propria **gestione extra-contabile**, a scopo di **evasione fiscale**»*, salvo che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle dichiarazioni o che esse non si riferiscano ad operazioni imponibili ([Cass. n. 374/2009](#)).

Sul punto, è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 33596 del 18.12.2019](#), ove ha ribadito la **necessità degli elementi indiziari**, affermando il seguente **principio di diritto**: *«Le indagini bancarie nei confronti di una **società a responsabilità limitata** possono essere estese ai **conti correnti dei soci** della stessa **solo se sussistano elementi indiziari per far ritenere che tali conti sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti**»*.

In altri termini, la Corte di Cassazione ha posto in ulteriore evidenza il **requisito** della **sussistenza degli elementi indiziari**, onde poter **estendere le indagini finanziarie ai conti correnti dei soci della Srl**.

Quindi, l'Ufficio può procedere all'accertamento bancario **solo se vi è dimostrazione della concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie**, con conseguente inversione dell'onere della prova, dovendo in tal caso il contribuente giustificare e provare che i suddetti movimenti siano estranei al reddito, in quanto a lui non riferibili ([Cass. n. 2843/2008](#)).

Nel caso di specie, invece, i giudici di vertice hanno rilevato che, erroneamente, il giudice di appello aveva consentito l'utilizzazione a fini probatori delle movimentazioni dei conti correnti dei soci, **non avendo però valutato la sussistenza degli elementi indiziari** che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti dei soci, così incorrendo in violazione di legge per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In conclusione, quindi, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso** proposto dalla Srl, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

Seminario di mezza giornata

**LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE,  
IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile nelle Pmi – III° parte***

di **Fabio Favino**

L'organo amministrativo, al fine di adeguarsi alle condizioni di cui all'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), deve strutturare anche un **sistema di controllo interno** composto dalle **direttive, procedure e prassi operative da adottare, allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una serie di obiettivi**, quali:

- **obiettivi strategici**, volti ad assicurare la conformità delle scelte dell'organo amministrativo alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire,
- **obiettivi operativi**, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
- **obiettivi di reporting**, volti a garantire l'affidabilità dei dati;
- **obiettivi di conformità**, volti ad assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Un **sistema di controllo interno** può definirsi **adeguato** quando è capace di:

- **identificare i principali fattori di rischio aziendale;**
- **effettuare un costante monitoraggio del rischio;**
- **gestire il rischio;**

In considerazione delle nuove disposizioni introdotte dal codice della crisi di impresa, **l'organo di gestione non dovrà solo predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma dovrà necessariamente prevedere anche un sistema di monitoraggio dello stesso, in considerazione del costante mutamento delle condizioni in cui opera la società.**

**Il sistema di controllo interno**, pur non essendo previsto da nessuna disposizione del codice civile, **assume una funzione importante nel rilevare quelle situazioni di potenziale rischio, anche con riferimento alla perdita della continuità aziendale.**

**Il sistema interno di gestione del rischio, attraverso la funzione di controllo, è stato introdotto principalmente nelle aziende più strutturate, di dimensioni medio-grandi, anche per adeguarsi ad una serie di disposizioni normative, quali:**

- il **D.Lgs. 58/1998 (TUF)**, che ha introdotto per la prima volta il termine **“sistema di controllo interno”**, e, all'**articolo 149, lettera c)**, attribuisce al **Collegio sindacale** il dovere di vigilare anche sul sistema di **controllo interno**;
- il **codice di autodisciplina per le società quotate** (codice Preda), redatto dal comitato per la *Corporate Governance* presso Borsa italiana nel 1999, il quale, al punto 1 dell'**articolo 7** (sistema di controllo interno e gestione dei rischi), dispone che **“ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale”**;
- il **Lgs. 231/2001** e successive integrazioni, che **ha introdotto nell'ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti** per una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione. Il medesimo Decreto prevede la possibilità per le imprese di adottare un **modello organizzativo di controllo** per assicurare **comportamenti responsabili** e rispettosi delle norme attinenti alle responsabilità di impresa. Il modello assume una **funzione di prevenzione** e, allo stesso tempo, di **indirizzo**;
- il **D.Lgs. 252/2005 (tutela del risparmio)**, che ha regolamentato la figura del dirigente preposto al controllo.

Il sistema di controllo interno è sicuramente presente nelle imprese di più grandi dimensioni, ma **l'organo amministrativo delle Pmi non può esimersi dal definire un adeguato assetto organizzativo**.

Un'ulteriore responsabilità attribuita dall'**articolo 2086, comma 2, cod. civ.** all'**organo amministrativo** è quella di **predisporre un assetto amministrativo e contabile che può essere definito “come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa”**.

Un **efficiente sistema amministrativo-contabile** deve consentire:

- la **completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione**;
- la **produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale**;
- la **produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio di esercizio**.


La presenza **dell'organo di revisione legale** nelle Pmi che hanno proceduto alla nomina ai sensi dell'**articolo 2477 cod. civ.** offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo-contabile, a

differenza delle Pmi che, non essendo obbligate alla nomina dell'organo di revisione, potrebbero avere assetti amministrativi-contabili con rilevanti criticità circa l'attendibilità della rilevazione dei fatti di gestione.

**Nelle Pmi prive dell'organo di controllo, diventa determinante il ruolo del soggetto preposto alla tenuta della contabilità.** In particolare, la registrazione dei fatti di gestione (contabilità) può essere rilevata sia da parte di **risorse interne all'azienda** che da parte di **professionisti esterni all'impresa**.

**In entrambi i casi diventa determinante la figura del consulente, che deve supportare l'organo amministrativo nell'implementazione di un efficiente sistema amministrativo-contabile.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E  
CONTINUITÀ AZIENDALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***All'enoturismo si affianca l'oleoturismo***

di **Luigi Scappini**

L'[articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019](#), pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019**, S.O. n. 45, la cd. **Legge di Bilancio 2020**, **estende**, con decorrenza 1° gennaio 2020, alle attività di **oleoturismo** le **disposizioni** precedentemente introdotte con l'**articolo 1, commi 502-505, L. 205/2017** (la cd. Legge di Bilancio 2018), per le attività di **enoturismo**.

Ai sensi del [comma 514](#), si definisco **attività di oleoturismo** tutte quelle di **conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le **visite** nei **luoghi** di coltura, di **produzione** o di **esposizione** degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la **degustazione** e la **commercializzazione** delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, **anche** in **abbinamento** ad **alimenti**, le **iniziative** a carattere **didattico** e **ricreativo** nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

L'operazione rappresenta la chiusura del cerchio, infatti, l'[articolo 5, comma 1, L. 268/1999](#) prevede che *"Le disposizioni della presente legge (la legge istitutiva delle strade del vino) si applicano anche per la realizzazione delle "strade" finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici."*.

Come a dire, una sorta di **binomio vino-olio** che si era andato a spezzare in occasione della forse troppo frettolosa introduzione dell'**enoturismo** avvenuta con la scorsa **Legge di Bilancio 2019**.

Il **rimando integrale** alle regole introdotte per l'enoturismo è **utile** per evidenziare, in modo costruttivo, alcuni **aspetti** che **non convincono**.

L'**enoturismo** nasce dall'**esigenza** del settore di poter **supportare** gli **operatori** in un aspetto dell'attività, quello del **marketing**, che sicuramente non tutti possono sviluppare in modo individuale, in ragione soprattutto delle dimensioni ridotte del tessuto imprenditoriale.

In tal senso, del resto, deve essere letta anche la ormai più che ventennale **L. 268/1999**, istitutiva delle c.d. "strade del vino", a cui ha fatto seguito il **Decreto attuativo 12.07.2000**.

Obiettivi di tale norma, in stretta connessione anche con il documento noto come "**Agenda 2000**", con cui è stato ampliato l'ambito delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo, erano rinvenibili nel **dotare il settore di uno strumento di territorio rurale**, il tutto mantenendo quale perno, intorno a quale far ruotare il sistema, l'**imprenditore agricolo**.

A conferma di questo, il **Decreto attuativo 12.07.2000** prevedeva che, quali **soggetti aderenti e promotori**, dovessero esserci **obbligatoriamente** almeno **2 imprese vitivinicole** a cui poi potevano affiancarsi anche soggetti non strettamente legati alla produzione del vino, ma sicuramente utili allo scopo, avendo **altre propensioni commerciali** quali, ad esempio, le **enoteche**.

Questo, tra l'altro, porta a evidenziare un'altra caratteristica delle strade del vino che si ponevano gli obiettivi di cui sopra attraverso la **cooperazione di varie "anime"**.

**Al contrario, l'enoturismo**, pur mantenendo l'obiettivo di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, **non prevede** una **cooperazione** tra i vari attori, lasciandoli **liberi di operare distintamente**, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi *standard* previsti nel **Decreto 12.03.2019**.

La lettura di tali **parametri** lascia perplessi, in quanto il rispetto di alcuni di essi risulta di **difficile** attuazione da parte dei **piccoli produttori**, con la conseguenza che **ci si domanda l'effettiva utilità di una norma** che, nella realtà pratica, doveva essere scritta a supporto proprio di tali soggetti essendo di tutta evidenza che i "grandi" produttori sono già organizzati con proprie politiche di *marketing* e di sviluppo.

Tale errore, purtroppo, pare si vada a ripetere anche per quanto riguarda il **comparto dell'olio**, particolarmente **inciso**, in questi ultimi anni, dagli **andamenti climatici** e non solo.

In più non si può non evidenziare l'**assenza** della **previsione** di un **decreto attuativo ad hoc** per il settore **oleoturistico**, di talché si **dovrebbe**, a parere del Legislatore, **applicare de plano** le regole di cui al più volte richiamato **Decreto 12.03.2019**.

A questo si deve aggiungere la circostanza che **viene meno**, anche in questo caso, la figura dell'**imprenditore agricolo** quale **centro del progetto**. Con riferimento all'enoturismo, infatti, il **Decreto 12.03.2019** prevede che, nel caso di esercizio dell'attività da parte dell'imprenditore agricolo, ciò ne determina la ricomprensione nell'alveo delle attività c.d. **connesse** ex [articolo 2135 cod. civ.](#), e questo significa che le stesse **possono essere esercitate anche da soggetti terzi diversi dall'imprenditore agricolo**.

Tale circostanza comporta che, sotto il profilo della **fiscalità diretta**, se sussistenti i requisiti soggettivi, a prescindere dalla qualifica di imprenditore agricolo, si rendono **applicabili** le **regole** specifiche previste per l'**agriturismo**.



Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:  
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il mondo delle professioni sta cambiando, aggregarsi per competere***

di **Alessandro Siess, Goffredo Giordano di MpO Partners**

La storica propensione del professionista ad esercitare individualmente la sua attività è entrata in crisi da circa 30 anni.


#### **Quali sono state le cause della crisi di tale modello organizzativo?**

Per dare una risposta a tale domanda occorre partire da un dato molto interessante rilevato dalle casse di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei dottori commercialisti relativo al numero degli iscritti.

Nella seguente tabella e nel “*Grafico 1*” vengono di seguito rappresentati il numero dei iscritti nel 1994 e nel 2018:

Anno	Iscritti CNPR	Iscritti CNPADC	Totale
1994	23.670	16.190	<b>39.860</b>
2018	25.238	68.552	<b>93.790</b>

**Grafico 1**



Questo aumento esponenziale di iscritti (+235%) ha indubbiamente elevato la concorrenza tra i professionisti sul territorio nazionale riducendo, di fatto, il numero di clienti pro-capite.



La maggior concorrenza ha comportato, di conseguenza, una compressione dei fatturati e dall'estensione delle aree di competenza è derivato un aumento della domanda specialistica da parte della clientela. Entrambi questi fenomeni hanno determinato una significativa spinta per gli studi professionali ad organizzarsi secondo modelli più complessi, in grado di far fronte all'evoluzione del mercato e di lavorare secondo criteri aziendali di autonomia organizzativa e massima redditività.

### **Ma quali sono le modalità di aggregazione più praticate?**

Sono sostanzialmente due le forme di aggregazioni fra professionisti che si sono sviluppate nel corso degli ultimi 20 anni.

#### **Acquisizione/cessione dello studio professionale**

La prima tipologia di aggregazione costituisce in realtà la naturale conseguenza del modello di operazione di acquisizione/cessione che si è sviluppato nell'ambito degli studi professionali. Nella prassi l'operazione di cessione di uno studio professionale si ispira alla necessità di realizzare e garantire la continuità fra la vecchia e la nuova gestione, con lo scopo di agevolare al massimo il subentro del professionista acquirente nei rapporti di prestazione d'opera professionale in essere con la clientela del cedente. Sulla base di tale premessa, l'operazione viene tendenzialmente strutturata come segue: permanenza quantomeno di un richiamo al brand del cedente, mantenimento della sede di svolgimento dell'attività, mantenimento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, utilizzo delle medesime procedure operative e degli stessi tariffari, contrattualizzazione di un periodo di affiancamento/e canalizzazione della clientela da parte del cedente; frequenti accordi di collaborazione che consentano la permanenza del cedente nell'ambito dello studio. Pertanto, la cessione/acquisizione di uno studio professionale si realizza sostanzialmente, almeno in una prima fase, tramite l'aggregazione fra due strutture, in quanto la struttura operativa dello studio ceduto (titolare, personale, procedure e beni strumentali) viene incorporata dall'acquirente.

#### **Fusione tra studi professionali**

La seconda tipologia di aggregazione è costituita dalla fusione fra studi professionali e/o dalla stipula di contratti di rete fra professionisti. Il professionista più evoluto sente l'esigenza di crescere tramite la realizzazione di partnership che consentano di presentarsi al mercato tramite un'offerta strutturata e specialistica di prestazioni professionali. In questo caso, a differenza dell'operazione di acquisizione/cessione dello studio, la quale si sviluppa su binari predefiniti, i professionisti devono trovare accordi, non scontati, su molteplici questioni: scelta della struttura societaria/associativa, misura delle partecipazioni, governance, ripartizione degli utili, comunicazione al pubblico, marketing etc. Si tratta di una sfida complessa, nell'ambito della quale il professionista deve accettare di perdere sovranità sul suo studio e di condividere con altri colleghi oneri e onori inerenti l'esercizio dell'attività professionale. La difficoltà maggiore è di carattere culturale, in quanto il professionista deve accettare l'idea di



non essere più il dominus unico dello studio e di dover condividere con i suoi soci la governance, le strategie, la clientela. Affinché l'aggregazione non si riduca ad una mera condivisione di spazi priva di valore aggiunto, è necessario che i soci credano e lavorino ad un progetto unico, operando secondo criteri più aziendali rispetto al vecchio modello di studio professionale. Il professionista deve pertanto "sacrificare" una parte della sua sovranità, al fine di rendere conto della propria attività ai suoi soci. I soci dovranno approvare insieme il budget ed il bilancio, condividere struttura operativa e clientela. Tutto ciò richiede un importante impegno in termini di tempo ed energie.

### **I vantaggi dell'aggregazione tra professionisti**

L'aggregazione tra professionisti consente di affrontare il mercato con una struttura più organizzata ed in grado di rispondere adeguatamente alla domanda sempre più variegata e specializzata formulata dalla clientela. Nell'ambito di una aggregazione i professionisti hanno la possibilità di ripartirsi le prestazioni secondo le loro rispettive inclinazioni, di crescere tramite un confronto continuativo con i colleghi, di ripartirsi responsabilità e rischi. In un tale contesto la digitalizzazione degli studi professionali costituisce un'opportunità di ottimizzazione dei processi operativi, di maggior visibilità nei confronti del mercato e di acquisizione di nuova clientela mediante le tecniche del web marketing. La digitalizzazione, pertanto, va vista come uno strumento che agevola il processo aggregativo fra studi, in quanto consente ed accelera l'integrazione fra le diverse strutture professionali.

### **Il ruolo dell'advisor nelle operazioni M&A di studi professionali**

Il rischio maggiore in simili progetti è quello che emerga un'incompatibilità fra i soci inizialmente non verificata, che non vi sia sintonia progettuale ed operativa. Al fine di prevenire questo rischio è opportuno affidarsi a consulenti terzi specializzati in questa tipologia di operazioni, i quali accompagnino i professionisti nel percorso di aggregazione, fornendo gli adeguati modelli valutativi, contrattuali e negoziali per la chiusura dell'operazione. L'advisor terzo deve essere in grado di fornire ai professionisti dei modelli rodati di operazione di cessione/fusione di studi professionali, nell'ambito del quale il professionista venga assistito a 360 gradi in tutte le fasi dell'operazione: ricerca ed individuazione del partner adeguato; quantificazione del valore dei singoli studi; strutturazione dell'operazione tramite supporto civilistico/fiscale; redazione di tutta la contrattualistica comprensiva di statuti e regolamenti, gestione della negoziazione sino al closing dell'operazione.

L'intervento di un advisor terzo in questo tipo operazioni è fondamentale, in quanto i singoli professionisti, pur avendo a volte le competenze per coprire singole fasi dell'operazione, hanno assoluto bisogno di un soggetto terzo che dia impulso ed i giusti tempi al tutto, fornisca il modello adeguato al caso, cerchi la necessaria sintesi fra le esigenze delle parti e risolva, quale soggetto imparziale, ogni eventuale criticità che emerga nel corso delle trattative. Il fai da te è estremamente sconsigliato, in quanto esso difficilmente porta ad una concretizzazione dell'operazione e, quando questa si chiude, spesso risente di lacune in ambito

valutativo/contrattuale che ne pregiudicano il buon fine nel medio/lungo periodo.



Francesca Aldighetti, Commercialista. Circolo Tennis Scaligero, Verona. Lunedì ore 10:20.

## *“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”*

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*  
**Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.**